

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

(Provincia di Fermo)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

SOMMARIO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA TARI

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

Articolo 8

BASE IMPONIBILE

Articolo 9

COPERTURA COSTI DI GESTIONE

Articolo 10

PIANO FINANZIARIO

Articolo 11

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 12

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 15

SCUOLE STATALI

Articolo 16

TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 17

ZONA SERVITA

Articolo 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 19

UTENZE DOMESTICHE: RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 20

UTENZE NON DOMESTICHE: RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILIATI AGLI URBANI

Articolo 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

Articolo 22

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 23

DICHIARAZIONE INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Articolo 24

RISCOSSIONE

Articolo 25

RIMBORSI

Articolo 26

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 27

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 28

SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 29

RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 30

CONTENZIOSO

Articolo 31

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Allegati: "A"

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di GROTTAZZOLINA dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di GROTTAZZOLINA, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti alla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Per quanto riguarda l'individuazione dei rifiuti speciali non pericolosi da **assimilare agli urbani e i rifiuti speciali esclusi dall'assimilazione si rimanda alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 22/03/2012.**

Articolo 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di GROTTAZZOLINA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio

risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, comprese le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte operative delle attività economiche;
 - b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto si considerano non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

Utenze domestiche

 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata risultante dagli atti catastali
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri
 - i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Utenze non domestiche

- I locali privi di allacci ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;
 - le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
 - le superfici destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento;
 - la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche ecc.
 - i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (locali tecnici quali i vani caldaia locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale.
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli non sottratte all'uso pubblico;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 7**SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8
BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU) di cui al D.Lgs. 507/1993 e al D.P.R. 158/1999. In ogni caso, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 23 se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, come per le aree scoperte operative, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 30/03 dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Percentuale di riduzione
TIPOGRAFIE	40%

FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE TINTORIE e PARRUCHIERIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICA	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978).	

7. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

Articolo 9

COPERTURA COSTI DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

Articolo 10

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa redatti dal Comune.

Articolo 11

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
5. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione di rifiuti urbani con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
6. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti eventualmente verificatesi rispetto al Piano dell'anno precedente, per le voci omogenee, e le relative motivazioni.
7. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 12

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Le tariffe di riferimento per le utenze domestiche vengono deliberate dal Consiglio Comunale, nei termini di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale ed è quello risultante alla data del 01 gennaio di ogni anno.
3. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno sei mesi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per le utenze domestiche dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) o comunque da cittadini che risiedano o dimorino all'estero per più di sei mesi all'anno, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è ridotto del 50% in riferimento alla tariffa per utenze domestiche con n° 3 unità.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate

o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche

9. Le tariffe riferite alle categorie relative alle utenze domestiche si applicano tenendo conto dei seguenti parametri:

utenze domestiche con n. 1 occupante riduzione del 28,05%;

utenze domestiche con n. 2 occupanti riduzione del 13,41%;

utenze domestiche con n. 3 occupanti: tariffa base;

utenze domestiche con n. 4 occupanti: incremento del 8,53%;

utenze domestiche con n. 5 occupanti: incremento del 13,42%;

utenze domestiche con n. 6 ed oltre occupanti: incremento del 17,08%.

Articolo 13

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa di riferimento per le utenze non domestiche è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
2. Le tariffe riferite alle alle utenze non domestiche si applicano tenendo conto dei seguenti parametri:
 - suddivisione: incidenza in mq. da 0 a "x/2" incremento del 40%;
 - suddivisione: incidenza in mq da "x/2" a $\frac{3}{4}$ di "x" incremento del 20%;
 - suddivisione: incidenza in mq da $\frac{3}{4}$ di "x" a $\frac{5}{4}$ di "x" tariffa base;
 - suddivisione: incidenza in mq. da $\frac{5}{4}$ di "x" a n.2 volte "x" riduzione del 20%;
 - suddivisione: incidenza in mq sopra di n. 2 volte di "x" riduzione del 40%.

Articolo 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio dell'anno di imposta, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.
5. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale, va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica

o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 15

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Articolo 16

TRIBUTO GIORNALIERO

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria determinata come disposto dall'articolo 13 commi 2 e 3 maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la TARI giornaliera deve essere comunque versata. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare alla UOC tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale

Articolo 17

ZONA SERVITA

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Articolo 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio

per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%.

Articolo 19

UTENZE DOMESTICHE: RIDUZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tariffa TARI, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Si considerano valide le istanze già presentate. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Articolo 20

UTENZE NON DOMESTICHE:

RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a) riduzione tariffaria del 15% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 25% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 35% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta.
5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata dalla documentazione prevista per Legge (contratto, fatture, formulari, MUD, SISTRI, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
6. I rifiuti speciali assimilati agli urbani del presente regolamento, individuati con la deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 22/03/2012, sono assimilabili a condizione che i quantitativi totali assimilati comprese le frazioni destinate alle operazioni di recupero, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività elencate

Articolo 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano a licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 22

CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, l'ufficio tributi riconoscerà ed applicherà esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 23

DICHIARAZIONE INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree e l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si verifica l'effettivo inizio/variazione / cessazione.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superficie dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Tarsu).
3. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune, ovvero scaricabile dal sito istituzionale comunale www.comune.grottazzolina.ap.it; tale modello, debitamente compilato e firmato deve essere consegnato a mano all'ufficio tributi del Comune che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
6. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiari delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'Anagrafe Comunale.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Articolo 24 **RISCOSSIONE**

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato (F24).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. La trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due con cadenza semestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo
- 5 Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 25 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 26 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 27 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o degli imparziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 97 n. 472, successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimenti alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c.

Articolo 28 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi

di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 30

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni

Articolo 31

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI	
TIPOLOGIA ATTIVITA'	
Cod.	CATEGORIA 10 - ATTIVITA' CULTURALI, ASSOCIATIVE E RICREATIVE
	Sottocategoria 1.00 - Attività Culturali
11.01	Musei
11.02	Archivi
11.03	Biblioteche
11.04	Mostre d'arte
11.05	Sale teatrali
11.06	Sale cinematografiche
	Sottocategoria 2.00 – Attività associative
12.01	Sedi di associazioni
	Sottocategoria 3.00 - Attività ricreative e di spettacolo
13.01	Sale giochi
13.02	Sale da ballo
13.03	Discoteche
13.04	Locali notturni
13.05	Campi da tennis
13.06	Bocciodromi
13.07	Palestre
	Sottocategoria 4.00 - Depositi
14.01	Autonomi depositi di stoccaggio
	Sottocategoria 5.00 - Aree scoperte operative
15.01	Distributori di carburanti
15.02	Impianti di autolavaggio
15.03	Parcheggi
	CATEGORIA 20 - COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE - AREE RICREATIVO-TURISTICHE
	Sottocategoria 1.00 - Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive
21.01	Edilizia
21.02	Legname
21.03	Bestiame
21.04	Tessuti
21.05	Legumi, Cereali, Alimentari, Frutta e verdura
21.06	Macchine ed attrezzature varie
21.07	Prodotti per l'agricoltura
21.08	Prodotti chimici
	Sottocategoria 2.00 - Aree ricreativo - turistiche
22.01	Campeggi
22.03	Altri complessi attrezzati
	Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
23.01	Parcheggi
23.02	Altre aree scoperte operative
	CATEGORIA 30 - ATTIVITA' ALBERGHIERE
	Sottocategoria 2.00 - Attività alberghiere
32.01	Alberghi
32.02	Pensioni, locande
	Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
33.01	Parcheggi
33.02	Altre aree scoperte operative
	CATEGORIA 40 - ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI - CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI
	Sottocategoria 1.00 - Agricoltura
41.01	Esercizio e noleggio mezzi agricoli
41.02	Allevamento
41.03	Trasformazione conservazione e produzione prod. agricoli
	Sottocategoria 2.00 - Trasporti, magazzinaggio e comunicazione
42.01	Trasporto di persone

42.02	Trasporto di merci
Sottocategoria 3.00 - Intermediazione e prestazione di servizi	
43.01	Intermediari di Commercio
43.02	Autoscuole, agenzie di assicurazioni, immobiliari e simili
43.03	Informatica
43.04	Banche e Casse di risparmio
43.05	Studi medici, tecnici, legali, commerciali, artistici, di consulenza e di servizi vari
43.06	Lavanderie
43.07	Altri uffici
Sottocategoria 4.00 - Pubblica Amministrazione	
44.01	Attività generali della pubblica amministrazione
Sottocategoria 5.00 - Sanità ed altri servizi sociali	
45.01	Asili nido
Sottocategoria 6.00 - Circoli sportivi e ricreativi	
46.01	Circoli sportivi e ricreativi
Sottocategoria 7.00 - Aree scoperte operative	
47.01	Parcheggi
47.02	Altre aree scoperte operative
CATEGORIA 50 - ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI	
Sottocategoria 1.00 - Attività di produzione artigianale o industriale	
51.01	Lavorazione di prodotti alimentari
51.02	Produzione e lavorazione materiali tessili
51.03	Lavorazione del legno
51.04	Lavorazione articoli in gomma o materie plastiche
51.05	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, compresi installazione, montaggio, riparazione e manutenzione
51.06	Impiantistica (elettricisti, idraulici e simili)
51.07	Produzione e lavorazione apparecchiature elettroniche ed elettriche
51.08	Produzione e lavorazione materiali per l'edilizia
51.09	Riparazione e demolizione veicoli a motore, elettrauto, carrozzerie
51.10	Estetiste, parrucchieri, barbieri
51.11	Orologerie e gioiellerie
51.12	Lavorazione ferro, alluminio e metalliche in genere
51.13	Lavorazione di carta, prodotti di stampa ed editoria
51.14	Lavorazioni galvaniche e chimiche
51.15	Lavorazione del vetro
51.16	Artigianato edile
Sottocategoria 2.00 - Lavorazione calzature e prodotti in pelle	
52.01	Tomaifici e simili
52.02	Calzaturifici
52.03	Trancerie e simili
52.04	Modellisti e simili
52.05	Produzione forme, fondi e simili
52.06	Solettifici e simili
Sottocategoria 3.00 - Commercio al dettaglio di beni non deperibili	
53.01	Cartoleria, articoli di bigiotteria, profumeria e sanitaria, farmacie, articoli da regalo, giocattoli, dischi e video, giornali e riviste, tabaccherie
53.02	Intimo, abbigliamento, mercerie, calzature e pelletterie
53.03	Ferramenta, idrosanitari e materiali edili
53.04	Mobili e arredamenti
53.05	Prodotti ed accessori per mezzi di trasporto
53.06	Radio - T.V., elettrodomestici
Sottocategoria 4.00 - Aree scoperte operative	
54.01	Parcheggi
54.02	Altre aree scoperte operative
CATEGORIA 60 - PUBBLICI ESERCIZI E COMMERCIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI	
Sottocategoria 1.00 - Pubblici esercizi	
61.01	Ristoranti, pizzerie, rosticcerie
61.02	Bar e gelaterie
Sottocategoria 2.00 - Commercio al dettaglio di beni alimentari o deperibili	
62.01	Generi alimentari
62.02	Macellerie
62.03	Piante e fiori
62.04	Frutta e verdura

62.05	Pescherie	
		Sottocategoria 3.00 - Aree scoperte operative
63.01	Parcheggi	
63.02	Altre aree scoperte operative	

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 27 in data 30/10/2014.

Grottazzolina, li 02/10/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tria Angela Bernardetta